



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 agosto 2009 (07.09)
(OR. en)**

12529/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0101 (CNS)**

**DROIPEN 76
COPEN 148**

NOTA

della:	Presidenza
alle:	Delegazioni
n. prop. Com:	11917/09 DROIPEN 60 COPEN 133 + ADD 1 + ADD 2.
Oggetto:	Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Il 29 e 30 luglio 2009 gli Amici della presidenza hanno proceduto ad uno scambio di opinioni generale e ad un esame preliminare della proposta in oggetto, sulla base del documento 11917/09.

In linea generale, le delegazioni hanno accolto la proposta favorevolmente, fatto salvo il perfezionamento del relativo testo.

Tutte le delegazioni hanno formulato una riserva di esame generale sul testo. Alcuni Stati membri hanno altresì formulato una riserva d'esame parlamentare.

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalle delegazioni in sede di riunione, la presidenza ha elaborato il progetto di testo riveduto che figura in allegato.

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue¹:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.

- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali². L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

¹ I considerando non sono ancora stati esaminati.

² GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti [...] delle persone sospette"¹ e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa"².
- (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare [la cooperazione giudiziaria in materia penale]". Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.
- (7) Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. Onde rafforzare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, la presente decisione quadro prevede norme comuni fondamentali, relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell'Unione europea, riconducibili alle tradizioni degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni pertinenti della CEDU.

¹ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

² COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4.

- (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dagli articoli 5 e 6 della CEDU, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente decisione quadro facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica.
- (9) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato che non parla e non comprende la lingua del procedimento a capire sia l'accusa formulata a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. Tale assistenza dovrebbe essere estesa, se del caso, ai rapporti tra l'indagato e il suo difensore.
- (10) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati con difficoltà uditive o di linguaggio.
- (11) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati che non sono in grado di seguire il procedimento costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. I soggetti preposti all'esercizio dell'azione penale, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero quindi provvedere affinché gli indagati in posizione di potenziale debolezza possano esercitare i propri diritti in modo effettivo. Tali autorità dovrebbero essere consapevoli di qualsiasi eventuale vulnerabilità e intraprendere le azioni necessarie per garantire i diritti in questione. Ciò dovrebbe verificarsi ogniqualvolta l'indagato sia un minore o una persona affetta da disabilità tali da pregiudicare la sua partecipazione attiva al procedimento.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a offrire a giudici, avvocati e al personale giudiziario pertinente corsi di formazione al fine di garantire la qualità dell'interpretazione e della traduzione.
- (13) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la decisione quadro intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.

- (14) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri e può essere realizzato solo a livello comunitario, il Consiglio può adottare talune misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del principio di proporzionalità, quale sancito dall'ultimo degli articoli citati, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione quadro stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, tramite notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per (...) un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento (...).

Articolo 2

Diritto all'interpretazione

1. Per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso dello stesso, comprese le persone con difficoltà uditive o di linguaggio, sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile. L'interpretazione è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, durante gli interrogatori della polizia (...) e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie.

2. Gli Stati membri assicurano, se del caso, che all'indagato o all'imputato sia fornita l'interpretazione dell'assistenza legale ricevuta nel quadro del (...) procedimento penale.
3. Gli Stati membri assicurano che sia compiuto ogni ragionevole sforzo per accertare se l'indagato comprende e parla la lingua del procedimento penale.
4. Gli Stati membri assicurano che vi sia la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione.
5. (...)
6. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua usata nel corso dello stesso, comprese le persone con difficoltà uditive o di linguaggio, riceva l'assistenza di un interprete.

Articolo 3

Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali

1. Per garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano la traduzione di tutti i documenti fondamentali per l'indagato o l'imputato che non comprenda la lingua usata nel corso del procedimento penale in questione.
2. Le autorità competenti decidono caso per caso i documenti fondamentali da tradurre. Tra i documenti fondamentali da tradurre rientrano almeno l'ordine di carcerazione che priva la persona della sua libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione (...) e la sentenza.
3. L'indagato o l'imputato o il relativo difensore possono presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti, compresi quelli relativi all'assistenza legale fornita per iscritto dal difensore dell'indagato o dell'imputato.

4. Gli Stati membri assicurano che vi sia la possibilità di riesaminare (...) la decisione che nega la traduzione dei documenti di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Per quanto attiene al procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, gli Stati membri assicurano che chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua di redazione del mandato abbia diritto di ottenerne la traduzione.

Articolo 4

Assunzione a carico degli Stati membri dei costi di interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi per l'interpretazione e la traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 5

Qualità dell'interpretazione e della traduzione

1. Gli Stati membri assicurano che l'interpretazione e la traduzione fornite siano di una qualità tale da consentire il pieno esercizio dei diritti dell'indagato o dell'imputato.
2. Gli Stati membri assicurano che siano offerti corsi di formazione a giudici, procuratori e al restante personale giudiziario competente al fine di facilitare il lavoro con gli interpreti.

Articolo 6

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dagli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 7

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...¹.

Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

Articolo 8

Relazione

Entro il² la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se del caso, da proposte legislative.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

¹ 24 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella Gazzetta Ufficiale.

² 36 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella Gazzetta Ufficiale.